

Causa beatificationis et canonizationis servi Dei
ANTONII ROSMINI (1797 - 1855)
sacerdotis professi et fundatoris "Instituti a Charitate" et "Sororum a Providentia"

*Ai Padri e Fratelli dell'Istituto della Carità,
alle Suore della Provvidenza Rosminiane,
ai Figli e Figlie adottivi, agli ascritti e ascritte,*

è con gioia e soddisfazione grande che, su richiesta del Rev.^{mo} Padre Generale Flynn James dell'Istituto della Carità e della Carissima Madre Generale Cattoretti Sr. Carla delle Suore della Provvidenza, commento il Decreto sulle Virtù eroiche del Nostro Padre Fondatore il Venerabile Antonio Rosmini Serbati.

Le attese, per la prossima Beatificazione, si sono fatte più vive ed è cresciuta l'ansia dei tanti devoti, da quando lo scorso 26 giugno 2006 il Papa ha concesso la pubblicazione del Decreto concernente l'eroicità delle virtù. Con questo atto ufficiale si riconoscono che le virtù cristiane esercitate da Antonio Rosmini, nel corso della sua vita terrena, hanno un carattere di eroicità, per il quale vale la pena di riflettere e pregare, in vista del successivo giudizio che dovrà proclamarlo Beato.

Per quanto concerne il titolo di Venerabile, presento un breve *escursus storico* per capire l'origine della venerabilità e la sua attualità. Il vecchio Codice di Diritto Canonico del 1917 riportava, in parte, una prassi consolidata da secoli nella Chiesa concernente l'introduzione della Causa di canonizzazione che aveva grande importanza ed era riservata al Papa. Prima di arrivare a tale introduzione, bisognava percorrere un lungo cammino: ricerca degli scritti del servo di Dio; processo informativo diocesano sulla fama di santità e virtù eroiche in generale o sul martirio e sull'assenza di culto pubblico; invio degli scritti e dei processi alla *Congregazione dei Riti*; studio degli scritti e decreto di approvazione degli stessi ratificato dal Papa; decreti sulla validità dei processi informativi ordinari; preparazione del "Summarium" e della "Informatio" dell'avvocato, per ottenere l'introduzione. Infine, la discussione in una *Congregazione ordinaria dei Cardinali* sul dubbio: "se deve essere firmato il decreto d'introduzione della causa nel caso concreto e per l'effetto di cui si tratta". Il decreto della *Congregazione dei Riti*, per mezzo del quale s'introduceva la causa, doveva essere firmato dal Santo Padre (Cfr. Codice del 1917 cc. 2070-2083).

Nella prassi precedente il Codice del 1917, dopo il decreto d'introduzione della causa, si era soliti dare il titolo di "Venerabile" al servo di Dio. La *Congregazione dei Riti*, il 26 agosto 1913, proibì l'imposizione di tale titolo fino a che non fosse stato pubblicato il Decreto sulla eroicità delle virtù o il martirio. Questa proibizione fu recepita nel c. 2115, § 2° del Codice del 1917.

La legislazione vigente (instaurata con il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983), come è noto, ha semplificato, in parte, questo lunghissimo iter e, pur non dicendo nulla al riguardo dell'attribuzione di titolo di Venerabile, tuttavia recepisce *de facto* la prassi che, dopo la pubblicazione del decreto sull'eroicità delle virtù, il servo di Dio diventa "Venerabile".

In conclusione, a seguito del titolo di Venerabile attribuito ad Antonio Rosmini, IL NOSTRO PADRE FONDATORE NON PUÒ ANCORA ESSERE OGGETTO DI CULTO PUBBLICO, che gli potrà essere dato solo dopo la proclamazione della Beatificazione.

Roma, 1 luglio 2006

d. Claudio